



TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
RICORSO EX ART 414 C.P.C.

con richiesta di autorizzazione alla notifica per p.p. ex art. 151 c.p.c.

ΛΟΛΟΛΟΛΟΛΟΛΟΛΟΛ

Nell'interesse del **Sig. Caliri Roberto**, nato a Uster, il 09/06/81 ed ivi residente in Via Medaglia D'Oro Cutugno nc.30, Cod. Fisc.:CLRRRT81H09Z133F elettivamente domiciliato presso il domicilio dell'Avv. Antonino Pino (CF:PNINNN73E04F206O) sito in Barcellona P.G. Via Kennedy nc.111, PEC:antonino.pino73@cert.ordineavvocatibarcellona.it (censita su REGINDE), dal quale è rappresentata per procura rilasciata su foglio separato, dalla quale è stata estratta copia informatica per immagine, inserita nella busta telematica contenente il presente atto, ai sensi degli artt. 83 comma III c.p.c. e 10 D.P.R. n. 123/2001, il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni della cancelleria ai predetti indirizzi di posta elettronica certificata:

- ricorrente-

CONTRO

- 1) Ministero dell'Istruzione e del Merito**, (C.F.:80185250588), in persona del Ministro p.t., con sede in Roma Viale Trastevere 76/a, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 2) Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia** (C.F.:80018500829), in persona del Direttore Generale p.t. con sede in Palermo, Via Giovanni Fattori domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina, Via dei Mille 65;
- 3) Ministero dell'Istruzione e del Merito - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia – Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina** (C.F.:80005000833), in persona del Dirigente p.t., con sede in Messina, Via San Paolo is. 361, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato con sede in Messina Via dei Mille 65;

- resistenti -

nonché,





nei confronti di tutti i soggetti inseriti nelle graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina in cui il ricorrente risulta inserito, e per cui ha promosso domanda di inserimento/conferma aggiornamento ai fini della costituzione delle graduatorie per il triennio 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024, i quali subirebbero un pregiudizio dall'accoglimento del presente ricorso, per

-il riconoscimento, previa disapplicazione per l'annullamento e/o la disapplicazione del D.M. 50/2021, nonché del D.M 640/2017 e dell'art. 2 comma 6 del D.M. n.235 del 1° aprile 2014, relativi alle domande di inserimento e/o aggiornamento delle graduatorie per il personale A.T.A., nella parte in cui stabiliscono che *“Il servizio militare di leva ed i servizi sostitutivi assimilati per legge sono valutati solo se presentati in costanza di nomina”* e per il conseguente accertamento del diritto al riconoscimento del maggior punteggio corretto da attribuire al ricorrente pari a 6punti per ogni anno di servizio militare prestato seppure non in costanza di nomina, e conseguente la rideterminazione/rettifica del maggior punteggio in virtù di titoli posseduti e/o servizi svolti per un totale, con riferimento agli anni 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024 di **punti 8.30** con riferimento al profilo A “Assistente Amministrativo”, **punti 7,30** con riferimento al profilo AT “Assistente Tecnico” e **punti 7.00** con riferimento al profilo di CS “Collaboratore Scolastico”.

FATTO

Il ricorrente è presente nelle Graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, come da domanda di aggiornamento assunta al protocollo al n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE .I.3018335 del 29-03-2021, presentata presso l'Ufficio Scolastico territoriale ambito Regionale Provincia di Messina. (All.2)

Con la suddetta Domanda il ricorrente è presente sia nella Graduatorie relative al profilo di Assistente Amministrativo, al profilo di Assistente Tecnico e sia al profilo di Collaboratore Scolastico.





Il ricorrente giusto Decreto n.U.0021462 del 30/08/2021, (All.3) emanato dall'Ufficio VIII ambito territoriale di Messina veniva inserito nella graduatoria relative al profilo di Assistente Amministrativo, come da scheda di valutazione titoli che si allega,(All.4), con punteggio di **8,30** , al profilo di Assistente Tecnico, come da scheda di valutazione titoli che si allega (All.5), con punteggio **7,30** e nel profilo di Collaboratore Scolastico, come da scheda di valutazione titoli che si allega (All.6), con punteggio **7,00**;

Il ricorrente possiede il titolo di studio per l'inserimento nelle graduatorie sopra citate "Diploma Scuola superiore conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di Barcellona P.G." in data 11/07/2001. (All.7)

Tra i titoli vantati dal ricorrente vi è anche il servizio *sostitutivo assimilato per legge* al servizio militare di leva, in quanto lo stesso ha prestato servizio civile n.q. di "Obiettore di Coscienza", successivamente al conseguimento del Titolo, precisamente nel periodo tra il 30.09.2002 e il 30/07/2003 per complessivi mesi 10 (dieci), come da Fogliodi congedo illimitato che si allega (doc. 8).

Al sopra indicato "servizio sostitutivo assimilato per legge" al servizio di leva, svolto non in costanza di nomina, non gli veniva riconosciuto integralmente il punteggio di **5 punti** per i dieci mesi di servizio militare svolto, ma gli veniva riconosciuto soltanto il punteggio di 0,5 e pertanto non veniva pienamente valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio in graduatoria in quanto non prestato in costanza di rapporto di lavoro.

Ciò in applicazione di quanto disposto dall'allegato A al Decreto Ministeriale n.50/2021 (doc. 03, pag. 17) secondo cui *"Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati "in costanza di rapporto di impiego", sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati "non in costanza di rapporto di impiego", sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali."*

In particolare, in base alla superiore disciplina, il servizio non prestato in costanza di nomina viene considerato quale attività lavorativa resa alle dipendenze delle amministrazioni statali, con riconoscimento di un punteggio ridotto pari a punti 0,60 per ogni anno di servizio e punti 0,05 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15





giorni; al contrario il servizio militare prestato in costanza di nomina viene considerato come si trattasse di lavoro effettivo resona nella qualifica A.T.A., con riconoscimento di un punteggio superiore pari a punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni (vedasi il già citato D.M. n.50/2021, pag. 32).

Ritenendo la superiore disciplina discriminatoria ed illegittima, si è reso pertanto necessario al ricorrente adire Codesto Spett.le Tribunale al fine di veder tutelate le sue fondate ragioni.

IN DIRITTO

- In merito alla determinazione della competenza della giurisdizione del Giudice Ordinario.

L'oggetto del presente giudizio è rappresentato dalla richiesta effettuata al Giudice del Lavoro di pronunciarsi sulla dovutezza del riconoscimento, nell'ambito delle Graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dell'Ufficio VIII – Ambito Territoriale di Messina, dell'intero punteggio relativo al servizio militare di leva prestato dal ricorrente.

Secondo il disposto dell'art.63, co.1, d.lgs n.165/2001, *“Sono devolute al giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni (...) ancorché vengano in questione atti amministrativi presupposti. Quando questi ultimi siano rilevanti ai fini della decisione, il giudice li disapplica, se illegittimi”*.

Tutte le questioni che attengono alla formazione delle graduatorie, pertanto, rientrano nella competenza del giudice ordinario.

Basti ricordare, sul punto, quanto affermato dalla Corte Suprema di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26802/2018 e ordinanza n.25840/2016, secondo cui, per individuare il giudice munito di giurisdizione per le controversie concernenti le graduatorie, occorre avere riguardo al *petitum* sostanziale dedotto in giudizio: se oggetto di tale domanda è la richiesta di accertamento del diritto al corretto inserimento in graduatoria, eventualmente previa disapplicazione dell'atto amministrativo ostativo, la giurisdizione va attribuita al giudice ordinario.





Nel caso di specie la domanda è orientata al riconoscimento del punteggio relativo allo svolgimento dell'anno di leva, pertanto sussiste la giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.

Nel caso in esame la competenza Territoriale deve essere attribuita al Tribunale di Messina. Il ricorrente ha infatti presentato domanda per l'inserimento nelle Graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, dell'Ufficio VIII Ambito Territoriale di Messina;

In osservanza secondo quanto statuito da Cass. Civ., ordinanza n.21506/2013, *"Con riguardo alla controversia relativa ad un rapporto di lavoro si deve fare applicazione unicamente del terzo e residuale criterio previsto dall'art. 413 c.p.c., ossia il foro della sede dell'azienda"*.

Nel caso di specie il foro è dunque da individuare con riferimento all'Ambito provinciale competente, avente sede a Messina.

- Nel merito.

La disciplina di cui al Decreto Ministeriale n.50/2021, laddove riconosce un punteggio inferiore al servizio di leva prestato non in costanza di rapporto di impiego rispetto a quello prestato in costanza di rapporto di impiego, si rivela certamente discriminatoria ed illegittima ed andrà pertanto disapplicata.

Essa infatti si pone in contrasto con quanto statuito dall'art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994, secondo cui *"Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quellodi leva è valido a tutti gli effetti"*.

Tra l'altro in precedenza già la Legge n. 282/1969, recante norme per il conferimento degli incarichi e delle supplenze negli istituti di istruzione secondaria, all'art. 4 stabiliva che *"ai fini della valutazione dei titoli di servizio, il servizio militare di leva o per richiamo d'autorità, (...) sono valutati come servizio scolastico con la massima qualifica"*, così come la successiva Legge n. 958/1986, all'art. 20 stabiliva che *"il periodo di servizio militare è valido a tutti gli effetti per l'inquadramento economico e per la determinazione dell'anzianità lavorativa ai fini del trattamento previdenziale del settore pubblico"*.





In sostanza, ciò significa che il servizio militare prestato dopo l'entrata in vigore di tale normativa, e prima della sospensione della leva obbligatoria, deve essere valutato come titolo pari ad un anno di servizio, indipendentemente dalla costanza del rapporto d'impiego. La valutabilità del servizio militare di leva e del servizio sostitutivo assimilato per legge, anche se prestato non in costanza di nomina, infine, è stata resa del tutto esplicita da quanto previsto dal sopra citato art.569 comma 3 del D.Lgs 297/1994.

Ora, tutte le sopra elencate norme di rango legislativo, nello stabilire la “*validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile*”, anche se non prestato in costanza di nomina, hanno inteso dare puntuale attuazione al disposto di cui all'art. 52 della Costituzione, secondo cui *l'adempimento del servizio militare di leva non può pregiudicare la posizione di lavoro del cittadino, intesa come status del quale l'anzianità costituisce elemento integrativo*” (Cassazione civile, Sez. Lav. 1° settembre 1997, n. 8279), la legge ha sempre equiparato il servizio militare, prestato dopo il conseguimento del titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento o al servizio scolastico, al servizio svolto.

L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “*i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici.*” L'art. 77, comma 7, del D.P.R. 14 febbraio 1964, n. 237, come novellato dall'art. 22, della Legge 24 dicembre 1986, n. 958, nel disciplinare la ferma di leva e la conservazione del posto di lavoro, enuncia espressamente che “*i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate e nell'Arma dei carabinieri, sono valutati nei pubblici concorsi con lo stesso punteggio che le commissioni esaminatrici attribuiscono per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici*”. La valutabilità è logicamente collegata al fatto





che il servizio militare obbligatorio non può essere di ostacolo all'instaurazione del rapporto di servizio.

In altre parole, proprio per impedire che l'adempimento del servizio militare di leva possa pregiudicare "la posizione di lavoro" del cittadino, le citate disposizioni normative di rango primario hanno inteso compensare il sacrificio imposto ai cittadini dichiarati idonei agli obblighi di leva che, dopo aver conseguito il titolo di studio necessario per il collocamento per gli impieghi civili presso enti pubblici, non hanno potuto accettare tali rapporti lavorativi proprio per adempiere al dovere imposto dall'art. 52 della Costituzione.

Tanto detto e richiamato è stato previsto anche all'art. 485, comma 7, del D.Lgs.vo 16 aprile 1994, n. 297, rubricato Testo Unico della Pubblica Istruzione, nel regolamentare il riconoscimento del servizio ai fini della carriera afferma che "il periodo di servizio militare di leva o per richiamo civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti".

Tale principio è stato ribadito più volte da copiosa giurisprudenza di merito, tra cui anche dalla Corte di Appello di Roma, con Sent. n. 1350/2020 per la parte in cui (con riferimento al medesimo articolo del precedente DM) , ha affermato che : *"devono essere disapplicate le disposizioni di cui al D.M. n 235 del 1.4.2014, art. 2 comma 6, che impediscono la valutazione del servizio militare richiesta dal ricorrente, in considerazione della portata assolutamente generale, non connotata da limitazioni di sorta, del comma 7 dell'art. 485 del d. lgs.n. 297/94, che prevede che il servizio militare prestato dopo il conseguimento del titolo di studio indispensabile per l'accesso all'insegnamento deve essere valutato anche per la costituzione delle graduatorie, nonché dell'orientamento del giudice amministrativo formatosi in materia (v. Tar G****o n. 6421/08, Tar Sardegna, n.74/06, Cons. Stato n. 2650/03 e n. 982/97)". (Sent. Corte di Appello di Roma S. n. 1350/2020 all. n. 5)"*

La portata assolutamente generale di tale disciplina, che non è connotata da limitazioni di sorta e che non può certo essere derogata da norme di rango secondario, comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie.

Secondo la Suprema Corte di Cassazione, ordinanza n.5679/2020, infatti, *"il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai*





fini della carriera come anche dell'accesso ai ruoli, in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro, in misura non inferiore, rispetto ai pubblici concorso o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici, dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (in senso analogo: Cass. Civ. nn.33151/2021 e 36354/2021 e Ordinanza n.35380/2021).

Avendo il superiore provvedimento natura legislativa, lo stesso non può che prevalere rispetto agli atti ministeriali avente mera natura regolamentare, pertanto al ricorrente, in applicazione dei sopra indicati principi, spetta il riconoscimento integrale del punteggio (punti 6 per ogni anno di servizio e punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo al servizio di leva svolto, come detto, successivamente al conseguimento del titolo di studio.

Granitica è la giurisprudenza che riconosce il punteggio pieno di 6 punti per ogni anno per il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina (*cf. Tribunale di Milano, sentenza n. 1696/2022 del 30/06/2022; Tribunale di Messina n. cronol. 13889/2018 del 05/07/2018; Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12/09/2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Trib. di Brindisi del 30.12.2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012; Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013; Tribunale di Catania ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010).*

Inoltre, il **Consiglio di Stato**, con ordinanza n. 5408/2021 del 01.10.2021, ha accolto l'istanza cautelare e a seguito di essa l'Amministrazione provvedeva a “rideterminare in





*aumento il punteggio in graduatoria” attribuendo agli istanti un punteggio “pari a 6” punti per il periodo di leva, anche se svolto non in costanza di nomina, consentendo di addivenire, in ragione della migliore collocazione in graduatoria, alla stipula di contratti di supplenza, con conseguente consolidamento della loro condizione professionale; nell’ambito dello stesso procedimento (REG. RIC n. 7657/2021) il Consiglio di Stato, nella motivazione della sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022, **non condivide l’interpretazione del Ministero** secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l’anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.*

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021 ha disposto espressamente che l’Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena ed ha così statuito: “...considerato... la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell’amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare” (cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021).

E ancora il **Consiglio di Stato**, il quale con la recentissima sentenza n. 266/2023 valuta il servizio militare o servizio civile prestato anche non in costanza di nomina come quello prestato in costanza di nomina non condividendo l’interpretazione del Ministero secondo cui “...soltanto il servizio di leva o i servizi assimilati prestati in costanza di rapporto di lavoro potessero essere valutati con attribuzione di punti 6 per l’anno intero, mentre tale punteggio non spettasse a coloro che avevano espletato il servizio non in costanza di nomina”.

Sebbene la giurisprudenza consolidatasi negli anni risulti essere granitica, l’Amministrazione resistente non ha mai provveduto alla rettifica del punteggio e, considerate le innumerevoli diffide inoltrate e mai riscontrate, parte ricorrente è costretto ad adire codesto On.le Tribunale.





ISTANZA per la determinazione delle modalità di notifica ex art 151 c.p.c.

- VISTO il superiore ricorso 414 c.p.c. vertente tra ricorrente ed il MIM;
 - RITENUTO che nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie;
 - RITENUTO che la notifica ai controinteressati può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art. 151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari;
 - RITENUTO che la notifica — notizia può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR di tutti gli atti di legge;
 - RITENUTO che la richiesta notifica ex art. 151 c.p.c. è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;
- il ricorrente

chiede

all'Ill.mo Giudice adito, di voler autorizzare, qualora lo reputi necessario, la notifica degli atti di legge ai sensi dell'art. 151 cpc, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, nel Sito Istituzionale dell'U.S.R. Sicilia Ambito Territoriale di Messina e/o del MIM ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Tutto ciò premesso il ricorrente, come sopra rapp.to e difeso, chiede che l'On.le Giudice adito, rigettata ogni contraria conclusione, eccezione e deduzione, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

- Preliminarmente:

accertata, per tutte le ragioni di fatto e di diritto di cui in narrativa, la fondatezza della domanda spiegata dal ricorrente, disporre - *inaudita altera parte* ovvero previa comparizione delle parti - che il Ministero resistente provveda all'immediato aggiornamento delle Graduatorie relative al profilo di Assistente Amministrativo, al profilo di Assistente Tecnico e sia al profilo di Collaboratore Scolastico, per la provincia di Messina, per l'anno 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024; riconoscendo integralmente al





ricorrente il punteggio (punti 5 per i dieci mesi di servizio (punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno del servizio di leva prestato.

- Nel merito:

- 1) **accertare, ritenere e dichiarare** il diritto del ricorrente, previa declaratoria di nullità/inefficacia di tutti i provvedimenti pregiudizievoli, a veder riconosciuto l'integrale punteggio (punti 5 per i dieci mesi di servizio (punti 0,50 per ogni mese di servizio o frazione superiore a 15 giorni) relativo all'anno di leva prestato e, **per l'effetto, condannare** parte resistente a provvedere al conseguente aggiornamento delle Graduatorie relative al profilo di Assistente Amministrativo, al profilo di Assistente Tecnico e sia al profilo di Collaboratore Scolastico, per la provincia di Messina, per gli anni 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024;
- 2) **in via istruttoria:** si producono i documenti indicati in narrativa, con espressa riserva di integrare ed articolare gli ulteriori mezzi istruttori che si dovessero rendere necessari, anche secondo il comportamento processuale di controparte;

Con vittoria di spese e compensi.

Si allegano:

- 1) Procura alle liti;
- 2) domanda di aggiornamento Graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario, assunta al protocollo al n. m_pi.AOOPOLIS.REGISTRO UFFICIALE .I.3018335 del 29-03-2021, presentata presso l'Ufficio Scolastico territoriale ambito Regionale Provincia di Messina.
- 3) Decreto n.U.0021462 del 30/08/2021, emanato dall'Ufficio VIII ambito territoriale di Messina relativo alle Graduatorie di circolo ed istituto di III fascia del Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario per gli anni 2021/2022- 2022/2023- 2023/2024;
- 4) scheda di valutazione titoli per graduatorie di circolo ed istituto di III fascia con riferimento al profilo di Assistente Amministrativo con punteggio **8,30**.
- 5) scheda di valutazione titoli per graduatoria di circolo ed istituto di III fascia con riferimento al profilo di Collaboratore Scolastico punteggio **7,00** ;





6) scheda di valutazione titoli per graduatoria di circolo ed istituto di III fascia con riferimento al profilo AT Assistente Tecnico con punti **7,30**;

7) Diploma Scuola superiore conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale E. Fermi di Barcellona P.G." in data 11/07/2001.

8) Fogliodi congedo illimitato del servizio di leva;

Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. e del D.P.R. n.115 del 30.5.2002, così come recentemente integrati e modificati dal D.L. n.98 del 6.7.2011, convertito in l. n.11 del 15.7.2011, si dichiara, che il valore della domanda oggetto del presente procedimento non è al momento determinabile e che nell'anno 2022, il ricorrente è stato titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF inferiore sia a due volte e sia a tre volte l'importo del reddito stabilito ai sensi degli articoli 76 e 77 del d. lgs. n.113 del 30.5.2002, con diritto all'esenzione del pagamento del contributo unificato.

Barcellona P.G. (ME), lì 7/06/2023

F.to digitalmente

Avv. Pino Antonino

